

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e delle tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo (1990-1994)

COM(90) 163 def. — SYN 268

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 1990)

(90/C 174/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con decisione 90/221/Euratom, CEE⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere nel settore delle scienze e delle tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo;

considerando che la presente decisione va adottata tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che occorre procedere ad una stima dell'importo dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di tale programma specifico; che l'importo definitivo sarà fissato dall'autorità di bilancio sulla base delle prospettive finanziarie per il periodo 1988-1992 allegato all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988⁽²⁾ e sulla base delle successive prospettive finanziarie per il periodo 1993-1994;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni; che l'entità del presente programma specifico all'interno dell'azione « Scienze e tecnologie della vita » induce a ridurre la stima dei mezzi finanziari necessari al presente programma di 1,11 milioni di ecu da attribuire a detta azione centralizzata, al fine di rispettare il disposto dall'articolo 130 P, paragrafo 2, seconda frase del trattato;

considerando che l'esecuzione del presente programma deve essere assicurata dalla Commissione; che, per consentirle di adempiere più agevolmente tale compito, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell'articolo 5 del trattato, a fornire ad essa tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione, in particolare nell'ambito di un comitato;

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto selezionando progetti di ricerca e di sviluppo affinché beneficino del contributo della Comunità; che la Commissione deve sollecitare la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; che è opportuno prevedere anche una procedura speciale destinata a garantire un certo grado di flessibilità, che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione ed alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma;

considerando che, nella selezione dei progetti da attuare nell'ambito del programma, deve essere attribuita particolare attenzione al principio della coesione economica e sociale, al carattere transnazionale dei progetti e al sostegno da prestare alle piccole e medie imprese;

considerando che soltanto alla luce dell'esperienza acquisita durante lo svolgimento del presente programma la Commissione potrà proporre ed il Consiglio decidere di completare l'attuazione dello stesso con i mezzi previsti dagli articoli 130 L, 130 M o 130 O del trattato, qualora essi contribuiscano alla realizzazione dei suoi obiettivi, in base alla facoltà conferita dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 90/221/Euratom, CEE;

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività includono il promovimento della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi ed organizzazioni internazionali; che tale collaborazione può dimostrarsi particolarmente fruttuosa per lo svolgimento del presente programma;

considerando che occorre incrementare, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, la collaborazione fra gli scienziati europei e quelli dei paesi in via di sviluppo per favorire la complementarità delle ricerche e delle metodologie ed agevolare l'accesso

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

alle varie reti di relazioni scientifiche istituite fra gli Stati membri ed i paesi in via di sviluppo nei settori dell'agricoltura e della sanità; che il presente programma deve avere lo scopo di promuovere lo sviluppo delle capacità di ricerca di questi ultimi paesi favorendo allo stesso tempo le capacità di ricerca esistenti negli Stati membri; che è d'uopo prevedere norme particolari per la diffusione delle conoscenze derivanti dall'esecuzione del presente programma;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle scienze e delle tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo delle spese comunitarie, stimato necessario per l'attuazione dell'azione oggetto della presente decisione, ammonta a 111 milioni di ecu. Da tale importo vengono dedotti 1,11 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati. L'importo così ridotto a 109,89 milioni di ecu comprende le spese per il personale che possono raggiungere al massimo il 5%. Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

2. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione formerà oggetto di un adeguamento affinché sia tenuto conto di tale decisione del Consiglio.

3. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma sono definite nell'allegato III.

Articolo 4

Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è fissato in conformità dell'allegato IV della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Per i partecipanti stabiliti nei paesi in via di sviluppo può essere deciso un tasso più elevato per le azioni a compartecipazione finanziaria.

Articolo 5

1. Nel 1992, la Commissione procederà ad un riesame del programma e trasmetterà una relazione sui risultati di tale valutazione al Consiglio ed al Parlamento europeo, presentando, se necessario, proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procederà ad una valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una relazione in merito al Consiglio e al Parlamento europeo.

3. Le relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 6

1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato a carattere consultivo, in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

3. Viene redatto per ogni anno, ed eventualmente aggiornato, un piano di lavoro che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base ai piani di lavoro annuali.

Articolo 7

1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione, procedendo, se necessario, ad una votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che il suo parere figuri nel verbale.

3. La Commissione tiene massimo conto del parere emesso dal comitato ed informa quest'ultimo di come ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

1. La procedura prevista dall'articolo 7 si applica, ove trattasi:

- di redigere e di aggiornare i piani di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- di valutare i progetti presentati, di cui al punto 2 dell'allegato III, e di stimare il contributo finanziario della Comunità quando i progetti sono presentati nell'ambito della procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'allegato III e il contributo è superiore a 5 milioni di ecu;
- di valutare tutti i progetti presentati nell'ambito della procedura straordinaria di cui al punto 4 dell'allegato III e di stimare il contributo finanziario della Comunità;
- delle misure intese alla valutazione del programma.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.

3. La Commissione informa il comitato:

- dello stato di avanzamento del programma;
- dei progetti di inviti a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
- dei progetti di cui al punto 2 dell'allegato III, presentati nell'ambito della procedura ordinaria, per i quali la partecipazione della Comunità è inferiore a 5 milioni di ecu, nonché dei risultati della loro valutazione;

- delle misure di accompagnamento, ai sensi del punto 2 dell'allegato III;
- delle azioni concertate, ai sensi del punto 2 dell'allegato III.

Articolo 9

Nell'attuazione del presente programma possono essere decisi anche, se necessario, i programmi complementari, ai sensi dell'articolo 130 L, le partecipazioni ai sensi dell'articolo 130 M, le imprese comuni o qualsiasi altra struttura, ai sensi dell'articolo 130 O del trattato.

Articolo 10

Qualora la collaborazione con paesi terzi ed organizzazioni internazionali, ai fini della realizzazione degli obiettivi di questo programma, richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, a negoziare accordi internazionali per determinare le modalità di tale collaborazione.

La decisione sulla conclusione di tali accordi è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*ALLEGATO I***Obiettivi e contenuto scientifico e tecnico**

Gli orientamenti del terzo programma quadro, gli obiettivi scientifici e tecnici ricercati e le motivazioni a cui si ispira fanno parte integrante del presente programma specifico.

Il paragrafo 4D dell'allegato II del sopracitato programma quadro è parte integrante del presente programma specifico.

Il programma sarà focalizzato su due settori essenziali per lo sviluppo del terzo mondo: il settore dell'agricoltura e quello della medicina, salute pubblica e nutrizione. Verrà pure presa in considerazione la dimensione ambientale, nel suo duplice aspetto della protezione dell'ambiente e della gestione razionale delle risorse naturali.

Sulla base e alla luce degli elementi sopracitati qui di seguito si procede alla descrizione analitica del presente programma specifico.

Settore 1: Agricoltura*Riduzione del disavanzo alimentare*

Si tratta di migliorare la produzione agricola, vegetale e animale per l'uso locale nelle zone dove per ragioni climatiche, fisiche o umane i problemi di alimentazione rappresentano le priorità per eccellenza.

I lavori verteranno sul funzionamento dei sistemi di produzione e della loro dinamica al fine di determinare gli ostacoli ad uno sviluppo effettivo e duraturo; sul miglioramento della produzione delle piante alimentari, comprese quelle che, pur essendo secondarie a livello internazionale, sono d'importanza vitale a livello locale, in particolare con il miglioramento della loro rusticità, della loro protezione, delle tecniche di coltura, della conservazione e della trasformazione; sullo sviluppo dell'allevamento e della pesca mediante sistemi di allevamento efficienti, adeguati alle condizioni locali, con una migliore utilizzazione delle risorse locali della pesca in acqua dolce e costiera e dell'acquicoltura ed infine sul ripristino di un ambiente fragile per consentire un'attività agricola (agro-forestale, rigenerazione dei pascoli, delle acque, ecc.).

Produzioni agricole ad alto valore economico

Si tratta di fornire una base scientifica e tecnica alle attività agricole (compreso lo sfruttamento della foresta e degli ambienti acquatici) ad alto valore economico a livello locale ed all'esportazione nelle regioni in cui il disavanzo alimentare non è rilevante.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: sotto l'aspetto quantitativo, miglioramento delle piante o delle razze animali, riduzione delle perdite precedenti e successive al raccolto, miglioramento delle tecniche agricole, silvicole e della gestione dei sistemi di produzione; sotto l'aspetto qualitativo: consentire ai prodotti di soddisfare alle norme sempre più rigorose del commercio internazionale, migliorarne l'accettabilità sui mercati sia mediante studi socio-economici sull'impatto dei miglioramenti previsti sia riducendo malattie o danni dovuti al raccolto, al trasporto, al condizionamento, ecc.; consentire la trasformazione in loco dei prodotti agricoli per aumentarne il valore aggiunto.

I lavori di ricerca verteranno sulle principali colture tradizionali di esportazione, sulle colture secondarie che presentano un prodotto di alto valore economico e che potrebbero eventualmente sostituire le colture da cui si estraggono stupefacenti, su taluni prodotti alimentari ad alto valore commerciale sui mercati urbani oppure destinati all'esportazione nei paesi vicini, sulla foresta e la silvicoltura e sulla produzione di bioenergia.

Settore 2: Medicine, salute e nutrizione*Prevenzione e trattamento delle malattie predominanti nei paesi in via di sviluppo*

Si vuole ridurre l'impatto delle malattie trasmissibili che restano il problema principale della salute pubblica nella maggioranza di questi paesi.

La ricerca sarà concentrata sui seguenti argomenti: messa a punto di nuovi metodi diagnostici utilizzando le tecniche più avanzate della biologia molecolare e dell'immunologia; preparazione di nuovi medicinali mediante strategie innovatrici al fine di identificare gli obiettivi biochimici della chemioterapia; prevenzione delle malattie infettive non soltanto con lo sviluppo di vaccini ma anche con l'adeguamento dei vaccini esistenti alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo. Nel settore della parassitologia, l'accento sarà posto su un approccio pluri-antigenico tenendo conto, in taluni casi, dei differenti stadi del ciclo biologico del parassita, sulla biologia del vettore e suo controllo combinando i metodi classici con quelli nuovi della biologia molecolare e della genetica ed infine sulle emoglobinosi, la diarrea e le malattie sessualmente trasmissibili, compresa l'AIDS, tenendo conto del contesto socio-economico dei paesi in via di sviluppo.

Sistemi di assistenza sanitaria adeguati all'ambiente rurale o urbano dei paesi in via di sviluppo

L'obiettivo è di studiare le modalità organizzative dell'assistenza sanitaria tenendo conto delle esigenze specifiche e del contesto socioeconomico dei PVS (risorse finanziarie, umane ed attrezzatura) nonché delle nuove opportunità offerte dai risultati della ricerca biomedica.

Detta ricerca comprende vari settori quali la selezione, la valutazione, e la convalida delle strategie sanitarie, la gestione ed il finanziamento dei servizi sanitari, lo studio dello sviluppo ottimale delle risorse umane, le condizioni preliminari del trasferimento delle tecnologie attuali e di quelle nuove, il chiarimento dei fattori che determinano la partecipazione della popolazione.

Nutrizione

Questa ricerca ha lo scopo di sviluppare la base scientifica necessaria per migliorare lo stato nutrizionale delle popolazioni meno favorite mediante un approccio multidisciplinare tra medicina, agronomia, economia e scienze sociali. È compresa la ricerca sugli interventi nutrizionali, sulle deficienze specifiche, sui meccanismi di protezione in caso di penuria alimentare a livello di individuo, di famiglia e di comunità.

ALLEGATO II

Ripartizione indicativa delle spese per il periodo 1990-1994

	(in %)
Settore 1: Agricoltura	63-69
Settore 2: Medicina, Salute e Nutrizione	31-37

Questa suddivisione non esclude la possibilità che alcuni progetti interessino contemporaneamente i due settori.

ALLEGATO III

Modalità di attuazione del programma e attività di diffusione e di valorizzazione dei risultati

1. La Commissione attua il programma sulla base del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I. Il programma concerne i paesi in via di sviluppo (PVS).
2. Le modalità di attuazione del programma, di cui all'articolo 3 comprendono progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, misure di accompagnamento e azioni concertate.

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria.

Le misure di accompagnamento consistono nella predisposizione di mezzi che consentano la buona esecuzione tecnica, la gestione e la valutazione del programma nonché un'adeguata diffusione e messa a disposizione dei risultati, il coordinamento, la formazione e l'interessamento dei partecipanti al programma.

Le azioni concertate sono quelle definite dal regolamento finanziario.

3. I partecipanti ai progetti devono essere persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità o nei paesi in via di sviluppo, quali università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, o le associazioni di queste ultime, in particolare gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi oltre a quelli in via di sviluppo che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità e partecipano alle spese generali di amministrazione.

4. I progetti saranno scelti in base al seguente ordine di priorità, premesso che il primo metodo costituisce la regola e il secondo l'eccezione:

I partecipanti ai progetti saranno scelti in base alla procedura ordinaria che consiste in una selezione basata sull'invito a presentare proposte, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione può anche selezionare proposte presentate nell'ambito della procedura speciale e alle condizioni specificate di seguito, purché possano portare un contributo particolarmente interessante e significativo per l'originalità dell'argomento proposto, la novità dell'approccio scientifico e tecnico o la metodologia di esecuzione, tenendo anche presente la natura particolare dei partecipanti.

La valutazione tecnica positiva delle proposte non sarà di per sé un motivo sufficiente per accettare il progetto; la procedura speciale potrà essere applicata solo dopo aver verificato che, data la sua natura, il progetto non consente l'applicazione della procedura ordinaria di invito a presentare proposte.

La procedura speciale deve essere avviata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura speciale sarà deciso annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 15 % e potrà essere riveduto annualmente alla luce dell'esperienza.

La Commissione preparerà una guida a tale procedura speciale con tutte le norme applicabili, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza.

5. I progetti devono prevedere l'intervento di almeno due partecipanti indipendenti, stabiliti in Stati membri diversi, nonché l'intervento di almeno un partecipante stabilito in un paese in via di sviluppo.
6. La Commissione può incoraggiare i partecipanti a costituire un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) oppure a prendere altri accordi per l'esecuzione dei progetti, in particolare di quelli di più ampio respiro, per consentire una gestione decentralizzata, adeguata ai casi specifici.
7. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia attraverso un'azione centralizzata, in conformità della decisione prevista dall'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Tale azione di diffusione e valorizzazione sarà caratterizzata dalla messa a disposizione, diretta e sistematica, dei risultati acquisiti all'insieme dei paesi in via di sviluppo.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994)

COM(90) 164 def. — SYN 269

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 1990)

(90/C 174/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con decisione 90/221/Euratom, CEE ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per sviluppare le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche di cui la Comunità necessita, segnatamente nel settore delle energie non nucleari;

considerando che la presente decisione va adottata tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.